

PROCEDURA APERTA N. 2/2019 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il punto 4.2 del disciplinare di gara prevede che l'Amministrazione si riserva di affidare servizi complementari ai sensi dell'art. 63 c. 5 D. Lgs. 50/2016 per un importo massimo di Euro 250.000,00 oltre IVA. Dell'importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell'importo totale dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35, c. 4 D. Lgs. 50/2016.

Si chiede di precisare se, nell'ipotesi di attivazione di servizi complementari, l'importo di € 250.000,00 o quello risultante dall'attivazione dei servizi sarà corrisposta al tesoriere in aggiunta al corrispettivo forfettario annuale risultante dall'offerta economica.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Nell'ipotesi di attivazione di servizi complementari, l'importo di € 250.000,00 o quello risultante dall'attivazione dei servizi sarà corrisposta al tesoriere in aggiunta al corrispettivo forfettario annuale risultante dall'offerta economica.

2. Il punto 4.2 del disciplinare di gara prevede che la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs. 50/2016 che all'art. 106 comma 11 prevede che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere il servizio di tesoreria, obbligatorio per legge.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Si ribadisce, come previsto dall'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, che l'eventuale proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

3. Il punto 14.3.2.1 prevede che il concorrente alleggi alla documentazione di gara la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale e della capacità tecnica e professionale, concetto ribadito a pagina 10 del capitolato punto 2 lettera a). Premesso che per i requisiti di idoneità professionale il punto 7.1 del disciplinare di gara indica che per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni e pertanto, salvo Vostre diverse indicazioni in riscontro al presente chiarimento, il concorrente non dovrà produrre né in sede di partecipazione né post gara la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità, si chiede di chiarire se per il requisito di capacità tecnica-professionale, la documentazione dovrà essere prodotta in fase di partecipazione alla gara oppure post gara a richiesta della Stazione Appaltante.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Si conferma che il concorrente non dovrà produrre né in sede di partecipazione né post gara la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità in quanto gli stessi saranno richiesti tramite il sistema del PASSOE.

4. Il punto 14.3.2 del disciplinare di gara prevede che il concorrente produca una dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., compilando il fac-simile allegato 1 al capitolato. Tenuto conto che l'allegato 1 contiene anche previsioni non attinenti con il servizio oggetto della procedura quali disposizioni in materia di sicurezza c/o la sede comunale, l'ispezione c/o i luoghi di lavoro, il verbale di sopralluogo, ecc. si chiede conferma che il concorrente debba dichiarare unicamente il primo punto e precisamente "di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro" eventualmente integrato con "ed in particolare ai disposti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i."

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

Con la dichiarazione di ottemperanza il concorrente dichiara di avere adottato tutte le misure previste dalla normativa in materia di sicurezza sul posto del lavoro; è pertanto relativa alla sua (del concorrente) organizzazione aziendale ed in quanto tale va sottoscritta.

5. L'art. 3 del capitolato speciale prevede che ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici. Si chiede conferma che l'assolvimento del suddetto obbligo sia necessario solo in caso di subappalto.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

L'art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 pone tale obbligo all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori.

6. L'art. 3 del capitolato speciale prevede che secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni. ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Si chiede conferma che la suddetta previsione sia un refuso stante che il tesoriere e il Comune svolgeranno il servizio all'interno di propri locali, salvo il caso che l'aggiudicatario si avvalga di quanto previsto all'art. 3 comma 2 dello schema di convenzione.

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

Si conferma stante che il tesoriere e il Comune svolgeranno il servizio all'interno di propri locali.

7. In riferimento all'art. 36 dello schema di convenzione si chiede conferma che non sia necessaria la nomina del Tesoriere a Responsabile del trattamento dei dati. Il Tesoriere, infatti, fornisce all'Ente determinati servizi bancari per la gestione dei quali deve necessariamente trattare i relativi dati personali, configurandosi esso stesso quale Titolare del trattamento nel rapporto che unisce le parti contrattuali.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

Alla luce di nuovi e recenti approfondimenti in materia, proprio perché la natura del servizio lo richiede, il Tesoriere dovrà trattare dati; pertanto non soltanto è doverosa la sua nomina a Responsabile del trattamento dei dati ma sarà stipulato anche relativo contratto

8. In riferimento all'impegno all'osservanza degli obblighi contenuti nel Patto d'integrità e nel Codice di comportamento della Città si chiede conferma che debba intendersi in quanto tali obblighi siano compatibili con il servizio svolto e la natura giuridica del Tesoriere.

RISPOSTA AL QUESITO N. 8

Si conferma.

9. Con riferimento all'art. 3.10 dello schema di convenzione si chiede di voler quantificare il numero massimo di postazioni POS che l'ente possa richiedere in vigenza di Convenzione, in assenza della quale non è possibile per il concorrente una corretta quantificazione dei costi del servizio.

RISPOSTA AL QUESITO N. 9

E' intenzione dell'Ente potenziare il numero delle postazioni (attualmente n. 36), sulla base delle richieste che perverranno dai vari Servizi. Considerato lo stimolo all'utilizzo e l'incremento già avvenuto negli anni precedenti, è ragionevole ipotizzare che nel periodo di vigenza della Convenzione l'incremento possa essere tale da non pregiudicare l'equilibrio economico del servizio complessivo.

10. L'art. 5 commi 6 e 9 prevedono l'incasso di assegni.

Si chiede conferma che a fronte dell'incasso di assegni il Comune rilascerà apposita manleva con la quale autorizza il tesoriere ad addebitare l'importo dell'assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattaria/emittente. Il Comune si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell'assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell'assegno resta a carico dell'Ente.

RISPOSTA AL QUESITO N. 10

Poiché ai sensi del comma 6 dell'art. 5 dello schema di Convenzione di Tesoreria l'acquisizione di versamenti dovrà avvenire in contanti, con assegno circolare o con bonifico mediante accredito sul conto corrente, il Tesoriere è tenuto a non accettare assegni bancari, se non quelli previsti dal comma 9 dell'art. 5 dello schema di Convenzione suddetto.

11. L'art. 17 dello schema di convenzione prevede che oltre al corrispettivo, il Comune corrisponderà al tesoriere gli eventuali interessi passivi e nessun'altra commissione e/o spesa. Si chiede conferma che le spese di bollo, sia quelle relative ai bolli legati ai rapporti che quelli relativi agli ordinativi di pagamento presenti e future, ed ogni'altra imposta a carico del Comune non rientrino nel compenso e pertanto saranno rimborsate dall'Ente al tesoriere.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11

Le spese relative ai bolli e ogni altra imposta dovuta per legge saranno da considerarsi a carico dell'Ente e non rientrano nel compenso di cui all'art. 17 dello Schema di convenzione di tesoreria. Nell'ipotesi di anticipo delle suddette spese per bolli e imposte da parte del Tesoriere, l'Ente provvederà al rimborso.

12. L'art. 35 dello schema di convenzione prevede che il tesoriere, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

a) Responsabilità Civile Professionale per firma elettronica avanzata (F.E.A.): con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed € 2.000.000,00 per anno;

b) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro

c) Responsabilità Civile Professionale: per danni patrimoniali arrecati a terzi (tra i quali l'Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura di RC Professionale dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00.

La lettera j) a pagina 4 del disciplinare di gara prevede che il concorrente dichiari di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel capitolato.

Tenuto conto che:

- l'art. 27 dello schema di convenzione prevede, come da normativa vigente, che per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

- l'art. 35 dello schema di convenzione che " omissis... così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il Tesoriere dalle responsabilità di qualunque genere" si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto a produrre attestazione dell'assicuratore del possesso della sola polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) se già esistente o a stipularne una apposita nel caso contrario, senza dover comprovare l'esistenza o stipulare polizze Responsabilità Civile Professionale per firma elettronica avanzata (F.E.A.) e Responsabilità Civile Professionale, in ottemperanza a quanto dichiarato in sede di partecipazione.

RISPOSTA AL QUESITO N. 12

In fase di gara il concorrente è tenuto a dichiarare quanto previsto alla lettera j) del disciplinare di gara. L'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 35 dello schema di convenzione.

13. Con riferimento all'art 17.1 dello Schema di Convenzione si chiede conferma che le spese postali previste nel compenso forfettario si riferiscano all'operatività e ai rapporti del Tesoriere e non comprendano le spese e le commissioni percepite sui conti correnti postali.

RISPOSTA AL QUESITO N. 13

Le spese postali di cui all'art. 17.1 dello Schema di convenzione riguardano tutte le spese di natura postale (es. spese di affrancatura da sostenere per l'inoltro degli assegni di traenza) connesse all'attività di tesoreria ed ai rapporti di conto corrente bancario che l'Ente intrattiene con l'Istituto

Tesoriere. Pertanto, sono da ritenersi escluse le spese e le commissioni che ineriscono gli specifici rapporti di conto corrente postale intrattenuti tra l'Ente e Poste Italiane.

14. In riferimento all'art. 4 dello schema di convenzione si chiede conferma che tutti gli adempimenti e gli oneri per il SIOPE+ (predisposizione degli ordinativi, apposizione della firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE+ della Banca d'Italia) sono a carico del Comune. Per il SIOPE+ il tesoriere garantirà la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa e nessun altro onere ad essa riconducibile.

RISPOSTA AL QUESITO N. 14

Si conferma.

15. L'art. 19 dello schema di convenzione prevede che "Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, su richiesta, rilascia garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori, la cui remunerazione è da considerarsi compresa nel corrispettivo annuo forfettario, onnicomprensivo e annuale, di cui all'art. 17".

Si chiede conferma che:

- potranno essere richieste fidejussioni per impegni di natura commerciale o anche finanziaria ma limitatamente alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte del Comune;
- saranno escluse richieste di fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati;
- sarà esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto del Comune ma nell'interesse di società e organismi partecipati dallo stesso;
- in caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, il Comune si impegna ad inserire nel futuro Bando di Gara l'obbligo del Tesoriere subentrante ad assumere tutti gli obblighi inerenti gli impegni di firma rilasciati nell'interesse del Comune;
- a fronte del rilascio di fideiussioni sarà apposto vincolo di pari importo della fideiussione sull'anticipazione di cassa.

RISPOSTA AL QUESITO N. 15

Si conferma.

16. L'art. 4 comma 4 dello schema di convenzione prevede che i dati relativi agli incassi gestiti attraverso il nodo dei pagamenti e confluiti direttamente sul conto di tesoreria dovranno essere giornalmente trasmessi all'ente in formato elaborabile, al fine di poter emettere in automatico gli ordinativi di incasso per la regolarizzazione dei pagamenti stessi. Il tesoriere dovrà farsi carico di attivare tutte le procedure di controllo affinché tutti i dati, compresi i codici IUV ricevuti dai prestatori di servizi, vengano trasmessi, senza omissioni né imprecisioni nelle causali.

Si chiede conferma che, nel caso il tesoriere non sia Partner Tecnologico, l'unico impegno a suo carico sarà quello di riportare sul giornale di cassa lo IUV e che, qualora nominato partner le modalità gestionali e i costi del nodo per il nodo dei pagamenti saranno da concordare tra le parti

RISPOSTA AL QUESITO N. 16

Si conferma.